



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Deliberazione della Giunta Provinciale

Delibera n. 42 del registro.

**OGGETTO: D.P.R. 412/ 93 e successive modificazioni ed integrazioni-
Atto di indirizzo in merito alla normativa introdotta dal Decreto
Legislativo 19 Agosto 2005, n.192 relativamente alle procedure
per le verifiche sugli impianti termici.**

L'anno 2006 addì ventisei del mese di FEB in
Viterbo nella sede della Provincia si è riunita la Giunta Provinciale con la
presenza di:

		Presenti	Assenti
ALESSANDRO MAZZOLI	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	
MARIO TRAPE'	Vice Presidente		<input checked="" type="checkbox"/>
ANGELO CAPPELLI	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	
ANGELO CORSETTI	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	
UGO GIGLI	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	
STEFANO DI MEO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	
MAURO MAZZOLA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOLMINO PIAZZAI	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	
GIUSEPPE PICCHIARELLI	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	

Con l'assistenza del Segretario Generale ha adottato la seguente deliberazione:

Premesso che con precedente deliberazione di G.P. n. 238 del 25.09.2000, esecutiva ai sensi di legge, sono state definite le metodologie per ottemperare agli obblighi di legge in relazione alle verifiche sugli impianti termici di cui alla legge n.10/91 e suoi decreti attuativi;

Considerato che con la predetta deliberazione si è provveduto tra l'altro a:

- approvare in via definitiva la quantificazione degli oneri da porre a carico dei cittadini ai sensi della Legge n. 10/91 e successivi D.P.R. 412/93 e 551/99 per le operazioni di verifica degli impianti termici di competenza di questa amministrazione, ed alla corrispondente definizione delle risorse finanziarie che da tale attività di verifica deriveranno alla amministrazione provinciale stessa;
- a definire le procedure per l'esecuzione dei controlli stessi ;
- ad autorizzare il dirigente del settore a predisporre una bozza di convenzione con i lavoratori L.P.U. al fine di definire la forma societaria che gli stessi lavoratori dovranno costituire per l'esercizio delle attività di verifica in parola;

Premesso che con precedente deliberazione nr 372 del 20.12.2000, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione per attività di verifica impianti termici con la coop. VIT 2000 stipulata in data 18.01.2001

Premesso che con precedente deliberazione nr 172 del 13.04.2005, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare il nuovo schema di convenzione per attività di verifica impianti termici con la coop. VIT 2000

Visto il Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n.192 *"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"* che interviene anche nel campo di attuazione delle verifiche sugli impianti termici precedentemente regolato dalla legge n.10/91 con i suoi decreti attuativi;

Visto il comma 13 dell'allegato L del suddetto Decreto Legislativo che recita *"Le attività di accertamento e ispezione avviate dagli enti locali ai sensi dell'art.31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n.10, prima della entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente per un biennio a partire dalla predetta data di entrata in vigore"*

Considerato che l'entrata in vigore del D.Lgs 192/05 ha apportato sensibili modifiche per quanto riguarda le procedure relative alle verifiche degli impianti termici.

Considerato che d'altro canto lo stesso decreto non ha abrogato di fatto l'art. 11 del DPR 412/93 e sue modifiche ed integrazioni e che pertanto in questo momento sono presenti due testi di legge che regolamentano in modo differente la materia delle manutenzioni e verifiche specialmente per quanto riguarda gli impianti alimentati a gas di potenzialità al focolare minore di 35 kW.

Considerato che ciò porta a diffondere diversità interpretative della norma in particolar modo per quanto riguarda la periodicità delle operazioni di manutenzione ordinaria, fino ad ora stabilita con cadenza annuale, con possibili gravi conseguenze sulla sicurezza degli impianti e sui parametri di funzionamento con ripercussioni sul fronte del risparmio energetico e delle emissioni in atmosfera.

Preso atto che l'allegato L del D.Lgs n.192/05 rimanda ai fini delle operazioni di manutenzione e controllo degli impianti all'art. 11 del DPR 412/93 e s.m.i. che prevede espressamente, per impianti di potenzialità inferiore a 35 kW la manutenzione ordinaria annuale.

Considerato che in attesa della emanazione dei Decreti del Presidente della Repubblica, che dovranno definire e disciplinare la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici a servizio degli edifici per la climatizzazione invernale ed estiva, ed in attesa della eventuale normativa regionale in merito, al fine di evitare problemi circa la sicurezza degli impianti, conseguente alla non chiara normativa introdotta dal D.Lgs. n.192/05 in merito alla manutenzione ordinaria questa amministrazione ritiene opportuno adottare le procedure previste dal comma 13 dell'allegato L del D.Lgs n.192/05 che consentono agli enti che alla data in vigore del decreto abbiano già in essere procedure di verifica di mantenerle per due anni.

Preso atto quindi di quanto sopra e considerato opportuno introdurre modifiche alle procedure adottate con la Delib. N.238/2000 relativamente alla compilazione dei rapporti di controllo di cui agli allegati F e G del D.Lgs. 192/05

Ritenuto opportuno emanare delle disposizioni in merito al fine di cercare di fare chiarezza in un settore molto delicato riguardo alla sicurezza degli impianti termici, al risparmio energetico ed al controllo delle emissioni in atmosfera;

Visto inoltre il piano economico del progetto verifiche impianti termici e considerati i flussi di entrata realizzati negli ultimi anni, preso atto che il maggior onere finanziario è costituito dal pagamento delle prestazioni effettuate dalla coop. VIT 2000 incaricata delle verifiche, della gestione dell'ufficio informazioni al pubblico e gestione banche dati, e ribadito che gli oneri finanziari dovranno pervenire dalle entrate proprie del progetto, salvo diversi finanziamenti da parte dell'ente,

Visto il parere di regolarità tecnica espressa ai sensi dell'art. 49 del testo unico degli enti locali nr 267 del 18.08.2000;

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Testo unico degli enti locali nr 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

Di avvalersi della possibilità prevista dal comma 13 dell'allegato L del D.Lgs. n.192/05 riguardo alla fase transitoria prevista dall'art. 12 del predetto D.Lgs. relativamente alle procedure delle verifiche sugli impianti termici già in essere presso questa amministrazione all'entrata in vigore del Decreto.

Pertanto per un biennio a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs ed in assenza di ulteriori deliberazioni e/o atti legislativi in merito emanati da questo ente, dallo Stato o dalla Regione Lazio si considerano valide tutte le procedure adottate da questo ente con delibera di G.P. n.238/2000 e sue modifiche ed integrazioni con particolare riguardo alla periodicità dei controlli sugli impianti termici di potenzialità al focolare inferiore a 35 kW che rimangono fissati annuali con pagamento di €. 7,50 per quanti si avvarranno della procedura di autocertificazione.

Il rapporto di controllo compilato da parte del tecnico (abilitato ai sensi della legge 46/90) incaricato della verifica dovrà essere conforme all'allegato G del D.Lgs.n.192/05 per gli impianti termici di potenzialità al focolare minore di 35 kW.

Analogamente per tutti gli impianti di potenzialità al focolare superiore ai 35 kW è fatto obbligo di effettuare i controlli annuali con compilazione dell'allegato F del D.Lgs. n.192/05.

Limitatamente ai primi mesi dell'anno 2006 sarà consentita la compilazione e l'invio del rapporto di controllo sui modelli del precedente allegato H del DPR 551/99 integrato con i dati aggiuntivi previsti introdotti dall'allegato G del suddetto Decreto.

In merito alle operazioni di manutenzioni che per quanto sopra esposto risulta controverso stabilire con certezza norme legislative univoche in materia, e considerato che una efficace e continua manutenzione specialmente per gli impianti domestici a gas di potenza inferiore a 35 kW assicura alti rendimenti, minori emissioni nocive in atmosfera e soprattutto una maggiore sicurezza dell'intera collettività, questa Provincia consiglia di effettuare la manutenzione ordinaria per gli impianti a gas di potenzialità inferiore a 35 kW con cadenza annuale.

Per tutti gli impianti termici di potenzialità al focolare maggiore o uguale a 35 kW e per gli impianti termici di potenzialità al focolare inferiore a 35 kW alimentati a combustibili liquidi e solidi le operazioni di manutenzione e controllo, per effetto del D.Lgs. n.192/05 sono fissate con cadenza annuale.

Limitatamente a tutti gli impianti di potenzialità superiore ai 35 kW è fatto obbligo di trasmettere a questo ente il rapporto di controllo conforme all'allegato F del D.Lgs. 192/05 entro 30 giorni dalla sua compilazione al fine di costituire la banca dati dell'ente. Per tali impianti rimangono inoltre le disposizioni stabilite con D.G.P. n.238/2000 e sue modificazioni ed integrazioni in merito ai costi ed alle modalità delle verifiche.

Si delibera inoltre di dare mandato al Dirigente del settore XI° di mettere in atto tutte le iniziative necessarie al fine di rendere pubblico, presso la popolazione della provincia, l'atto di indirizzo espresso con la presente deliberazione.

In merito al fabbisogno economico per la gestione del progetto verifiche impianti termici si prende atto del piano economico presentato dai competenti uffici, che si allega alla presente deliberazione, nel quale si evidenzia che la copertura dei costi previsti per le attività programmate, con particolare riferimento ai costi per i verificatori, avviene con gli incassi del progetto stesso tenuto conto delle medie degli incassi degli anni precedenti. In ogni caso i competenti uffici provvederanno, anche con l'ausilio del settore finanziario dell'ente, a monitorare e controllare i flussi economici al fine di raggiungere il pareggio di gestione del progetto fatto salva la possibilità di questa amministrazione di provvedere a finanziare alcuni progetti specifici in merito.

Di dare atto che l'iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie e delle spese da eseguire, relative al servizio in oggetto trovano collocazione nel bilancio del corrente anno al Progetto n.200 "DPR 412/93 Verifica impianti termici" così come di seguito evidenziato:

a) Entrate: Cap. 143101 / 143012

b) Uscita: Cap.143105 / 143114 / 143117 / 143101 / 143103 / 143104 / 143107 / 143108 / 143109 / 143112 / 143115 / 143116 / 143102 / 143111 / 145000 / 143106 / 143113.

6) Di rendere il presente atto esecutivo stante l'urgenza di provvedere.

Il presente processo verbale, previa lettura, è approvato e sottoscritto, come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Gramanorsa

IL PRESIDENTE

ALESSANDRO MAZZOLI

Sul presente atto sono stati espressi i seguenti pareri:

Parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.gvo n.267/2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.49 del D.L.gvo n.267/2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In pubblicazione all'Albo Provinciale per quindici giorni dal

28 FEB. 2006

Viterbo li 28 FEB. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

D'ORDINE DEL SEGRETARIO GENERALE

(Dino Cannone)

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di legge.

Viterbo li 21 MAR. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

D'ORDINE DEL SEGRETARIO GENERALE

(Dino Cannone)

Copia conforme per uso archivio
24 MAR. 2006
Viterbo

IL SEGRETARIO
D'ORDINE DEL SEGRETARIO GENERALE
(Dino Cannone)

